



Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, (AVEPA) in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della LR 31/2001.

PREMESSO CHE:

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all'Agenzia, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- la stipula di una convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività;
- la L.R. n. 50 del 09.12.1993, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", all' articolo 28 prevede che per far fronte ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sia costituito un fondo regionale destinato, tra l'altro, all'erogazione di contributi per gli oneri di prevenzione;
- la L.R. n. 6 del 23.04.2013, recante "Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria", all'articolo 3 prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, del fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale. Tale fondo partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica;
- la Giunta regionale con la deliberazione n. ____/2018:
 - ha attivato il predetto regime di aiuti stabilendo di affidare ad AVEPA, tramite stipula di apposita convenzione, la gestione dell'intervento di cui trattasi mediante la raccolta delle domande, la relativa istruttoria, il pagamento degli aiuti e gli eventuali controlli successivi;
 - ha approvato lo schema-tipo della suddetta convenzione, nonché il Programma Operativo attuativo dell'intervento;

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da _____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E



l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di seguito denominata "AVEPA", C.F. 90098670277- con sede in Via Niccolò Tommaseo 67 - 35131 Padova (PD) - rappresentata da _____, domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della LR 31/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AVEPA, delle attività inerenti la gestione degli aiuti "*de minimis*" da concedere alle aziende agricole per la prevenzione dei danni da grandi carnivori in attuazione della L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28, della L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3 e della deliberazione della Giunta regionale n. ____/2018, nonché delle altre attività definite al successivo art. 2.

Art. 2 - Attività

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività:
 - rendere disponibili gli strumenti informatici che consentano la presentazione, protocollazione e stampa della domanda, curando anche gli adeguamenti dei sistemi informatici da utilizzare per la gestione del procedimento complessivo;
 - ricevere le domande di aiuto presentate dalle aziende attive nel settore della produzione primaria zootecnica, unitamente agli allegati, secondo le modalità definite da Avepa stessa;
 - effettuare l'istruttoria di ammissibilità delle domande, ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo approvato dalla Regione;
 - determinare, per ciascun richiedente, l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "*de minimis*" dichiarati da ciascun richiedente;
 - richiedere alla Regione il trasferimento delle risorse impegnate successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate ed istruite;
 - provvedere - con proprio atto - in base ai propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto, all'approvazione delle istanze presentate ed istruite, ed alla comunicazione di non finanziabilità/ammissibilità agli interessati;
 - predisporre ed inoltrare alla Regione l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), l'elenco delle domande ammissibili, del relativo importo di aiuto concedibile, nonché l'indicazione delle domande eventualmente non finanziabili;
 - provvedere alla successiva erogazione dei pagamenti degli aiuti in parola ai beneficiari che abbiano presentato domanda di pagamento;
 - rendicontare alla Regione l'utilizzazione di tutte le somme erogate per l'attuazione dell'intervento, attraverso uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti, con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento e dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dal Regolamento "*de minimis*" e dalle pertinenti disposizioni nazionali applicative per



ciascun importo liquidato al singolo beneficiario richiedente, come precisato al punto 12 – Monitoraggio del Programma Operativo approvato;

- effettuare le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.
- 2. Nell'effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1 AVEPA applica le disposizioni attuative dell'intervento contenute nel Programma Operativo approvato dalla Regione, nonché ogni altra disposizione concernente le procedure operative connesse al procedimento relativo alla misura 4.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014 - 2020 in quanto pertinenti e compatibili, al Regolamento "*de minimis*" ed alla legge regionale n. 40/2003.

Art. 3 - Controlli

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività di controllo:
 - verifica degli interventi indicati in domanda e dei criteri di selezione individuati, al fine della determinazione dell'importo ammissibile all'aiuto, secondo le procedure e le modalità indicate nel Programma Operativo;
 - verifica del mantenimento della funzionalità degli investimenti realizzati nel relativo periodo di stabilità;
 - verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell'ambito degli aiuti comunitari in materia di agricoltura secondo quanto previsto dal bando;
 - controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti;

Art. 4 - Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/2013

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti "*de minimis*", AVEPA:
 - assicura, mediante apposite dichiarazioni di conoscenza all'interno della domanda di aiuto, che i beneficiari siano informati di quanto segue:
 - che l'aiuto in oggetto si configura come aiuto "*de minimis*", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013;
 - dell'entità dell'importo potenziale massimo per ettaro stabilito dalla Regione e dell'importo massimo complessivo dell'aiuto concedibile (Euro 15.000,00 nell'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti);
 - assicura l'acquisizione all'interno della domanda di aiuto delle dichiarazioni dell'impresa attestanti ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti;
 - provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

Art. 5 - Trasferimento risorse finanziarie



1. La Regione provvede a trasferire ad AVEPA l'intero importo destinato all'attuazione dell'intervento o l'eventuale minor importo che venisse a determinarsi in relazione all'ammontare degli aiuti concedibili sulla base dell'approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate e istruite secondo le modalità di cui ai precedenti Artt. 2, 3 e 4.
2. AVEPA provvede ad effettuare le attività affidate con la presente convenzione a titolo non oneroso.
3. AVEPA è tenuta a restituire alla Regione le somme residuanti dai pagamenti effettuati.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per il periodo necessario al completamento di tutte le attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 7 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 26 ottobre 2016, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Regione del Veneto è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 2 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. Il trattamento dei dati personali - contenuti nel Fascicolo aziendale - dei soggetti di cui all'articolo 4 del Programma Operativo approvato dalla Regione, potrà essere cartaceo e/o informatizzato, avrà la durata di cui al precedente articolo 6 e sarà effettuato relativamente all'attività tecnica amministrativa e finanziaria per la concessione del sostegno oggetto della presente convenzione.
3. L'Allegato A alla DGR n. 1677/2016 definisce "Responsabile esterno del trattamento" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, esterno all'Amministrazione regionale, che, previa designazione formale del Responsabile "interno" del trattamento, assume (su delega di quest'ultimo) poteri decisionali su un determinato trattamento e deve attenersi, nelle operazioni svolte, alle istruzioni ricevute.
4. I compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003 e nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016 e sono di seguito riportati:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016 e dai Disciplinari tecnici richiamati nella presente convenzione;
 - b) predisporre l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;



- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 che necessitano di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003;
- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i responsabili dei trattamenti di cui all' Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifico report in cui il responsabile esterno deve fornire le informazioni concernenti:

- l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- l'adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- la predisposizione dell'informativa, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni della Giunta regionale e dei disciplinari tecnici sono pubblicati nel seguente link del sito Internet della Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/informativa_privacy.

Art. 8 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 9 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 10 - Registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.



Art. 11 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per AVEPA:

Via Tommaseo, 35021 Padova (PD);

protocollo@cert.avepa.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per il Veneto
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca	Il Direttore
_____	_____

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

